

Bando Efficienza energetica e produzione di energia da fonti rinnovabili nelle imprese – Sportello 2024

Azione II.2.i.2 – Efficientamento energetico nelle imprese

Azione II.2ii.2 – Promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili nelle imprese

Direzione Ambiente, energia e territorio

Settore Sviluppo energetico sostenibile

Dott.ssa Elisa Guiot – Dirigente

Ing. Silvia Bonapersona – Funzionario

Ing. Massimo Griva – Funzionario

Torino, 24 maggio 2024



Cofinanziato
dall'Unione europea





435 milioni di euro

Priorità II: Transizione ecologica e resilienza

1. promuovere misure di efficienza energetica;
2. promuovere le energie rinnovabili;
3. sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti a livello locale;
4. promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi e la resilienza alle catastrofi;
6. promuovere la transizione verso un'economia circolare;
7. rafforzare la biodiversità, le infrastrutture verdi nell'ambiente urbano e ridurre l'inquinamento.

Le Azioni relative ai temi energetici

RSO2.1 Efficienza energetica

165 Meuro

Il.2i.1 Efficiamento energetico negli edifici pubblici



80.000.000,00

Il.2i.2 Efficiamento energetico nelle imprese



55.000.000,00

Il.2i.3 Efficiamento energetico e transizione intelligente della rete di illuminazione pubblica



15.000.000,00

Il.2i.iv Promozione della diffusione del teleriscaldamento efficiente



15.000.000,00

RSO2.2 Energie rinnovabili

83 Meuro

Il.2ii.1 Promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili negli edifici pubblici.



30.000.000,00

Il.2ii.2 Promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili nelle imprese.



53.000.000,00

RSO2.3 Sistemi, reti e impianti stoccaggio energetico intelligente


15 Meuro

Il.2iii.1 Favorire la trasformazione intelligente delle reti di trasmissione e distribuzione di elettricità.



15.000.000,00

Bando efficientamento e rinnovabili nelle imprese



Bando efficientamento e rinnovabili nelle imprese

Principali differenze rispetto allo Sportello 2023

- ★ possibilità di presentare domanda disgiunta tra Azione Efficienza ed Azione Rinnovabili
- ★ aumento percentuale quota fondo perduto su agevolazione per l'Azione Efficienza
- ★ abbassamento e parificazione soglia minima importo spesa ammissibile per entrambe le Azioni
- ★ variazione intensità dell'aiuto per ogni singola Linea d'Azione (*)
- ★ variazione tipologia interventi legati all'ammissibilità (*)
- ★ modifica parametri ammissibilità interventi su Azione Rinnovabili (kgCO₂/€)
- ★ eliminazione obbligo pubblicazione (e relativa sanzione) nota integrativa bilancio con contributo ricevuto

(*) *modifiche introdotte in relazione al Reg. 1315/2023 che modifica il Reg. 651/14*

Destinatari EE/FER

Il **Beneficiario** è l'Organismo di attuazione dello strumento finanziario, ai sensi dell'art. 2 par.22 del Reg. 2021/1060.

I **Destinatari** sono le **mPMI e le Grandi imprese** ai sensi dell'art. 5, par.2 lett. b) del Reg.UE 1058/2021. Possono richiedere l'agevolazione le imprese identificabili "non in difficoltà" che possiedono i requisiti soggettivi e oggettivi stabiliti dal bando.

Non si prevedono limitazioni sui codici ATECO ammissibili. Sono esclusi dal bando solo:

- gli investimenti negli ambiti di cui all'art. 7 del Regolamento (UE) 2021/1058 (*es. smantellamento centrali nucleari, infrastrutture aeroportuali, smaltimento rifiuti discariche, imprese in difficoltà, etc.*)
- quelli esclusi dal campo di applicazione di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., che costituisce la base giuridica del bando (*es. pesca ed acquacoltura, esportazione verso Paesi Terzi, etc.*)

Per ogni Azione è possibile presentare una sola domanda di agevolazione (salvo rinuncia o respingimento).

All'interno di ogni istanza possono essere inclusi più progetti afferenti a differenti unità locali dislocate sul territorio regionale.

dotazione/tipologia/agevolazione EE e FER

Dotazione finanziaria:

- Azione II.2i.2 - Efficientamento energetico: € 28.137.000
- Azione II.2ii.2 - Promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili: € 25.500.000

Dimensione del progetto:

- Micro / Piccola / Media Impresa : € 50.000 - € 3.000.000 **NEW**
- Grande Impresa: € 300.000 - € 5.000.000 **NEW**

Le soglie sono da considerarsi **IVA ESCLUSA** (cfr. l'art. 7 del Reg. UE 2023/1315) fatto salvo non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale di riferimento. **NEW**

Intensità e tipologia agevolazione

L'agevolazione **potrà coprire fino al 100% dei costi ammissibili** dell'investimento, distinta in una parte a finanziamento agevolato e una parte in contributo a fondo perduto.

La porzione di agevolazione destinata al **finanziamento** verrà erogata:

- ◆ per il 70% a **tasso ZERO**
- ◆ per il 30% a **tasso agevolato**, definito da istituto di credito convenzionato con Organismo Gestore dello Strumento Finanziario

La porzione di agevolazione destinata al **contributo a fondo perduto** sarà erogata a fronte della completa conclusione del progetto, dell'esito positivo dei controlli sulla rendicontazione e in proporzione alla spesa rendicontata e ritenuta ammissibile.

Le percentuali di finanziamento (minima) e di contributo a fondo perduto (massima) sono riportate nella seguente tabella.

interventi ammissibili EFFICIENZA

Azione II.2i.2 Efficiamento energetico nelle imprese

Linea	Descrizione intervento
a	impianti di cogenerazione ad alto rendimento ai sensi di quanto previsto dalla Dir. 2012/27/EU, qualificati CAR dal GSE (Reg. 651/2014 art. 41), in cui è garantito il rispetto degli obiettivi climatici in linea con il punto 1) – lett. b) della sezione 4.30 dell'Allegato 1 del Reg. UE 2022/1214 NEW
b	interventi di razionalizzazione dei cicli produttivi e utilizzo efficiente dell'energia
c	interventi di efficientamento energetico di edifici delle imprese (Reg. 651/2014 art. 38bis) per la parte eccedente rispetto a quanto già previsto dal D.M. 26/06/2015 "requisiti minimi", tali da portare un miglioramento in termini di energia primaria (prestazione energetica dell'edificio) NEW
d	installazione di sistemi di building automation connessi agli interventi di efficientamento
e	sviluppo di processi innovativi volti al risparmio energetico, compresa l'eventuale ingegnerizzazione di nuove linee di produzione efficienti, inseriti in un'operazione più ampia per abbattere le emissioni inquinanti

interventi ammissibili FER

Azione II.2ii.2 Promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili nelle imprese

Linea	Descrizione intervento
a	impianti di cogenerazione ad alto rendimento ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva 2012/27/EU, qualificati CAR dal GSE, alimentati a fonti rinnovabili
b	impianti a fonti rinnovabili di nuova costruzione , per la produzione di energia elettrica attraverso lo sfruttamento dell'energia idraulica e solare-fotovoltaica, con relativa installazione sulla copertura di edifici esistenti o a terra in aree aventi destinazione d'uso non agricola alla data di presentazione della domanda di agevolazione NEW
c	Installazione di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia termica, comprese le pompe di calore conformi alla Direttiva 2018/2001 – ALL. VII , attraverso lo sfruttamento dell'energia dell'ambiente, geotermica, solare termica o da biomassa, questi ultimi realizzati in zone non soggette a procedure di infrazione NEW
d	produzione di idrogeno verde da energia elettrica rinnovabile, dove la capacità dell'elettrolizzatore non supera la capacità combinata delle unità di generazione da fonti rinnovabili NEW
e	sistemi di accumulo/stoccaggio dell'energia prodotta che assorbano, su base annua, almeno il 75% della energia prodotta da un impianto di generazione a fonte rinnovabile direttamente connesso NEW

Intensità e tipologia agevolazione

Azione 2.II.i.2 Efficiamento energetico nelle imprese

Tipologia di intervento	Intensità massima dell'aiuto [%]		
	Micro e Piccola impresa	Media impresa	Grande impresa
a) impianti di cogenerazione ad alto rendimento ai sensi di quanto previsto dalla Dir. 2012/27/EU, qualificati CAR dal GSE, in cui è garantito il rispetto degli obiettivi climatici in linea con il punto 1) – lett. b) della sezione 4.30 dell'Allegato 1 del Reg. UE 2022/1214	50	40	30
b) interventi di razionalizzazione dei cicli produttivi e utilizzo efficiente dell'energia	50 *	40 *	30 *
c) interventi di efficientamento energetico di edifici delle imprese per la parte eccedente rispetto a quanto già previsto dal D.M. 26/06/2015 "requisiti minimi", tali da portare un miglioramento in termini di energia primaria (prestazione energetica dell'edificio);	50 **	40 **	30 **
d) installazione di sistemi di building automation connessi agli interventi di efficientamento	50 *	40 *	30 *
e) sviluppo di processi innovativi volti al risparmio energetico, compresa l'eventuale ingegnerizzazione di nuove linee di produzione efficienti	50 *	40 *	30 *

* possibilità di dimezzare la % di intensità massima dell'aiuto (opzione "no controfattuale")

** riduzione % di intensità massima dell'aiuto in funzione del numero di elementi edilizi coinvolti e promulgazione normative energetiche

Intensità e tipologia agevolazione

Azione 2.II.II.2 - *Promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili nelle imprese*

Tipologia di intervento	Intensità massima dell'aiuto [%]		
	Micro e Piccola impresa	Media impresa	Grande impresa
a) impianti di cogenerazione ad alto rendimento ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva 2012/27/EU, qualificati CAR dal GSE, alimentati a fonti rinnovabili;	65	55	45
b) impianti a fonti rinnovabili di nuova costruzione, per la produzione di energia elettrica attraverso lo sfruttamento dell'energia idraulica e solare-fotovoltaica, con relativa installazione sulla copertura di edifici esistenti o a terra in aree aventi destinazione d'uso non agricola alla data di presentazione della domanda di agevolazione	65	55	45
c) Installazione di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia termica, comprese le pompe di calore conformi alla Direttiva 2018/2001 – ALL. VII, attraverso lo sfruttamento dell'energia dell'ambiente, geotermica, solare termica o da biomassa, questi ultimi realizzati in zone non soggette a procedure di infrazione di cui al par. 1.1;	65	55	45
d) produzione di idrogeno verde da energia elettrica rinnovabile, dove la capacità dell'elettrolizzatore non supera la capacità combinata delle unità di generazione da fonti rinnovabili;	65	55	45
e) sistemi di accumulo/stoccaggio dell'energia prodotta che assorbano, su base annua, almeno il 75% della energia prodotta da un impianto di generazione a fonte rinnovabile direttamente connesso.	50	40	30

Intensità e tipologia agevolazione

L'agevolazione **potrà coprire fino al 100% dei costi ammissibili** dell'investimento, distinta in una parte a finanziamento agevolato e una parte in contributo a fondo perduto.

La porzione di agevolazione destinata al **finanziamento** verrà erogata:

- ◆ per il 70% a **tasso ZERO**
- ◆ per il 30% a **tasso agevolato**, definito da istituto di credito convenzionato con Organismo Gestore dello Strumento Finanziario

La porzione di agevolazione destinata al **contributo a fondo perduto** sarà erogata a fronte della completa conclusione del progetto, dell'esito positivo dei controlli sulla rendicontazione e in proporzione alla spesa rendicontata e ritenuta ammissibile.

Le percentuali di finanziamento (minima) e di contributo a fondo perduto (massima) sono riportate nella seguente tabella.

Intensità e tipologia agevolazione

DIMENSIONE IMPRESA	Azione II.2.i.2 - EFF		Azione II.2.ii.2 - FER	
	QUOTA "minima" FINANZIAMENTO NEW	QUOTA "MASSIMA" CONTRIBUTO NEW	QUOTA "minima" FINANZIAMENTO	QUOTA "MASSIMA" CONTRIBUTO
micro / Piccola	65% (60)*	35% (40)*	70%	30%
Media	75% (70)*	25% (30)*	80%	20%
Grande	85% (80)*	15% (20)*	90%	10%

()* Per gli interventi di cui alla Azione II.2.i.2 EFFICIENZA - linee b), c), d), e) la cui unità locale oggetto di intervento inserito nella domanda di agevolazione sia collocata in un comune compreso nelle cosiddette "aree 107.3.c", le percentuali di quota finanziamento e quota contributo vengono modificate come indicato nella tabella soprastante.

Non è prevista premialità "aree 107.3.c" per interventi su FER e Linea a) EFFICIENZA (art. 41 Reg. 651/14).

Piano di spesa

Spese ammissibili

- a) **Spese per l'acquisto di macchinari e attrezzature o per fornitura di componenti:** fornitura di componenti per la modifica dei processi, realizzazione degli impianti, involucri edilizi ad alta efficienza; comprese apparecchiature per la riduzione/eliminazione degli impatti ambientali nel rispetto del principio DNSH;
- b) **Spese per installazione e posa in opera degli impianti:** installazione e posa in opera degli impianti, dei componenti degli involucri edilizi e dei sistemi di accumulo;
- c) **Spese per opere edili:** messa in sicurezza sismica o ambientale (es. eliminazione amianto, serbatoi ...), opere per "resa a prova di clima", fino al 30% della spesa derivante dalla somma delle voci a)+b) sopra riportate (per tutte le tipologie di intervento);

es. fornitura componenti: 100k€ (a)
installazione componenti: 40k€ (b)  Spese edili max: 30% x 140k€ = 42k€ (c)
TOTALE: 140k€

- d) **Spese tecniche:** calcolate in misura proporzionale alla dimensione dell'investimento fino all'aliquota di € 3.000.000; (ammissibili se successive alla presentazione della domanda)

Non sono considerati come avvio dei lavori la realizzazione di studi di fattibilità (es. Diagnosi Energetica, indagini geologiche, etc.), i permessi/autorizzazioni previamente ottenuti dal richiedente da parte degli organismi preposti (es. VIA, parere Soprintendenza, etc.), il riconoscimento preliminare di funzionamento CAR da parte del GSE

Garanzia immunizzazione degli effetti del clima

Per interventi in **infrastrutture** con una durata attesa di almeno 5 anni è richiesta l'immunizzazione dagli effetti del clima o resa a prova di clima, ai sensi art 73 par. 2 del Reg (UE) 2021/1060 e Comunicazione CE “Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima
- Periodo 21/27 (2021/C373/01).

Mitigazione dei cambiamenti climatici: condizione soddisfatta dalla riduzione delle emissioni a seguito della realizzazione degli interventi e dal rispetto del principio DNSH.

Adattamento ai cambiamenti climatici: la valutazione della vulnerabilità e dei rischi climatici serve ad individuare, valutare e attuare le **misure di adattamento** ai cambiamenti climatici in relazione al sito in cui si collocano gli interventi e al tipo di progetto. Se la valutazione dei rischi conclude che il progetto presenta **pericoli climatici significativi**, questi devono essere gestiti e ridotti a un livello accettabile. Es. possibili ondate di calore, di freddo, siccità, incendi boschivi, regimi alluvionali ed eventi piovosi estremi, tempeste e raffiche di vento, smottamenti e frane valanghe e slavine, danni da congelamento-scongelo.

Allegato 7- dichiarazione climate proofing: compilazione “a cascata” in funzione della tipologia e caratteristiche dell'intervento

il rispetto del principio DNSH

I progetti sostenuti dalla Programmazione 2021-27 devono rispettare il principio di “**Non arrecare un danno significativo all’ambiente**” ai sensi art. 9 par. 4 del Reg. (UE) 2021/1060 e art. 9 comma 4 del Reg(UE) n. 852/2020.

Nell’ambito dei progetti agevolati dal bando devono essere evidenziati i seguenti obiettivi:

- **uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine** nel caso di impianti geotermici o idroelettrici. *Domanda: le tecnologie rispondono alla legislazione in materia?*
- **economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclo dei rifiuti** nel caso di dismissione di impianti e/o fasi di cantiere cantiere. *Domanda: le tecnologie rispondono alla legislazione in materia?*
- **prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo** nel caso di impianti CAR, che prevedono la combustione di solidi o la produzione di biogas. *Domanda: il progetto prevede una riduzione delle emissioni climalteranti e inquinanti?*


NOTA BENE le verifiche devono essere coerenti rispetto a quanto richiesto dalla VAS del PR FESR 2021/2027. Se le risposte sono affermative l’impatto delle attività sull’ambiente è “**non significativo**”

condizioni specifiche ammissibilità - EFFICIENZA

Linea intervento	Risparmio di ENERGIA PRIMARIA	Risparmio di emissioni [kgCO2/€]	Risparmio di emissioni [kgNOx] tra la situazione ANTE e POST	Risparmio di emissioni [kgPM10] tra la situazione ANTE e POST
a) impianti di cogenerazione ad alto rendimento ai sensi di quanto previsto dalla Dir. 2012/27/EU, qualificati CAR dal GSE (Reg. 651/2014 art. 41), in cui è garantito il rispetto degli obiettivi climatici in linea con il punto 1) – lett. b) della sezione 4.30 dell'Allegato 1 del Reg. UE 2022/1214 (Reg. 651/2014 art. 41 c. 4-bis);		0,50	≥ 0	≥ 0
b) interventi di razionalizzazione dei cicli produttivi e utilizzo efficiente dell'energia (Reg. 651/2014 art. 38);	1,00 kWh/€	0,30	≥ 0	≥ 0
c) interventi di efficientamento energetico di edifici delle imprese (Reg. 651/2014 art. 38bis) per la parte eccedente rispetto a quanto già previsto dal D.M. 26/06/2015 "requisiti minimi", tali da portare un miglioramento in termini di energia primaria (prestazione energetica dell'edificio);	RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE O RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA: risparmio di energia primaria del 20% rispetto alla situazione precedente gli interventi INSTALLAZIONE O SOSTITUZIONE SU UN SOLO TIPO DI ELEMENTO EDILIZIO: risparmio di energia primaria pari almeno al 10% rispetto alla situazione precedente gli interventi; l'entità di tale intervento non rappresenta più del 30 % dell'importo totale della domanda relativa all'Azione II.2i.2	0,20 NEW	≥ 0	≥ 0
d) installazione di sistemi di building automation connessi agli interventi di efficientamento (Reg. 651/2014 art. 38, 38-bis, 41);		0,30	≥ 0	≥ 0
e) sviluppo di processi innovativi volti al risparmio energetico, compresa l'eventuale ingegnerizzazione di nuove linee di produzione efficienti (Reg. 651/2014 art. 38).	Il risparmio di energia deve essere parametrato sulla situazione teorica di incremento della produzione con tecnologie standard.	0,15	≥ 0	≥ 0

condizioni specifiche ammissibilità – EFFICIENZA (focus)

Linea intervento	Risparmio di ENERGIA PRIMARIA	Risparmio di emissioni [kgCO2/€]	Risparmio di emissioni [kgNOx] tra la situazione ANTE e POST	Risparmio di emissioni [kgPM10] tra la situazione ANTE e POST
a) impianti di cogenerazione ad alto rendimento ai sensi di quanto previsto dalla Dir. 2012/27/EU, qualificati CAR dal GSE (Reg. 651/2014 art. 41), in cui è garantito il rispetto degli obiettivi climatici in linea con il punto 1) – lett. b) della sezione 4.30 dell'Allegato 1 del Reg. UE 2022/1214	<p>L 188/22 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 15.7.2022</p> <p>4.30. Cogenerazione ad alto rendimento di calore/freddo ed energia elettrica a partire da combustibili gassosi fossili</p> <p>Descrizione dell'attività Costruzione, riqualificazione e gestione di impianti di generazione combinata di calore/freddo ed energia elettrica che utilizzano combustibili gassosi fossili. Questa attività non comprende la cogenerazione ad alto rendimento di calore/freddo ed energia elettrica derivante dall'uso esclusivo di combustibili liquidi e gassosi non fossili rinnovabili di cui alla sezione 4.19 del presente allegato e di biogas e combustibili bioliquidi di cui alla sezione 4.20 del presente allegato.</p> <p>Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate ai codici NACE D35.11 e D35.30, conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.</p> <p>Un'attività economica di questa categoria è un'attività di transizione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 se soddisfa i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.</p>	0,50	≥ 0	≥ 0



Rif. art. 41 c.4 bis – Reg. 651/14

Criteri "Vaglio Tecnico"

da rispettare per interventi C.A.R. oltre ai criteri di risparmio energetico / emissioni indicati nel bando

Criteri di vaglio tecnico

Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici

1. L'attività soddisfa uno dei seguenti criteri:

- a) le emissioni di gas serra nel ciclo di vita derivanti dalla cogenerazione di calore/freddo ed energia elettrica a partire da combustibili gassosi sono inferiori a 100 g CO₂e per 1 kWh di energia fornita dalla cogenerazione.
Le emissioni di gas serra nel ciclo di vita sono calcolate sulla base di dati specifici del progetto, se disponibili, utilizzando la raccomandazione 2013/179/UE o, in alternativa, la norma ISO 14067:2018 o la norma ISO 14064-1:2018.
Le emissioni di gas serra quantificate nel ciclo di vita sono verificate da una terza parte indipendente.
Se gli impianti prevedono qualsiasi forma di abbattimento (compresi la cattura del carbonio o l'uso di gas rinnovabili o a basse emissioni di carbonio), l'attività di abbattimento è conforme alle sezioni pertinenti del presente allegato, se del caso. Se catturata, la CO₂ rilasciata durante la produzione di energia elettrica rispetta il limite di emissione di cui al punto 1 della presente sezione ed è trasportata e stoccata nel sottosuolo con modalità conformi ai criteri di vaglio tecnico per il trasporto e lo stoccaggio di CO₂ precisati rispettivamente nelle sezioni 5.11 e 5.12 del presente allegato;
- b) gli impianti per i quali il permesso di costruzione è rilasciato entro il 31 dicembre 2030 soddisfano tutti i seguenti criteri:
 - i) l'attività consente un risparmio di energia primaria di almeno il 10 % rispetto ai valori di riferimento per la produzione separata di energia elettrica e di calore; il risparmio di energia primaria è calcolato secondo la formula di cui alla direttiva 2012/27/UE;
 - ii) Le emissioni dirette di gas serra dell'attività sono inferiori a 270 g CO₂e/kWh di energia generata;
 - iii) l'energia elettrica e/o il calore/freddo da sostituire non possono essere generati da fonti di energia rinnovabili, sulla base di una valutazione comparativa con l'alternativa rinnovabile più conveniente e tecnicamente praticabile per la stessa capacità individuata; il risultato di questa valutazione comparativa è pubblicato ed è oggetto di una consultazione dei portatori di interesse;
 - iv) l'attività sostituisce un'attività esistente di produzione combinata di calore/freddo ed energia elettrica ad alte emissioni, un'attività di produzione separata di calore/freddo o un'attività di produzione separata di energia elettrica che utilizza combustibili fossili solidi o liquidi;
 - v) la nuova capacità di produzione installata non supera la capacità dell'impianto sostituito;
 - vi) l'impianto è progettato e costruito in modo da utilizzare combustibili gassosi rinnovabili e/o a basse emissioni di carbonio e il passaggio all'uso esclusivo di combustibili gassosi rinnovabili e/o a basse emissioni di carbonio avviene entro il 31 dicembre 2035, con un impegno e un piano verificabile approvati dall'organo di amministrazione dell'impresa;
 - vii) la sostituzione determina una riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 55 % per kWh di energia generata;
 - viii) la riqualificazione dell'impianto non determina un aumento della sua capacità di produzione;

15.7.2022 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 188/23

ix) se l'attività si svolge sul territorio di uno Stato membro in cui si usa carbone per la produzione di energia, lo Stato membro si è impegnato ad eliminare gradualmente la produzione di energia dal carbone e ha comunicato tale impegno nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1990 o in un altro strumento.

Il rispetto dei criteri di cui al punto 1, lettera b), è verificato da un terzo indipendente. Il verificatore terzo indipendente dispone delle risorse e delle competenze necessarie per l'esecuzione di tale verifica, non ha alcun conflitto di interessi con il titolare o il finanziatore e non partecipa allo sviluppo o alla gestione dell'attività. Verifica con la dovuta diligenza il rispetto dei criteri di vaglio tecnico, in particolare ogni anno pubblica e trasmette alla Commissione una relazione che:

- a) certifica il livello di emissioni dirette di gas serra di cui al punto 1, lettera b), punto ii);
- b) valuta se l'attività stia seguendo una traiettoria credibile per rispettare il criterio di cui al punto 1, lettera b), punto vii).

Sulla base delle relazioni pervenute, la Commissione può trasmettere un parere agli operatori interessati. La Commissione tiene conto di tali relazioni al momento di effettuare il riesame di cui all'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/852.

2. L'attività soddisfa uno dei seguenti criteri:

- a) al momento della costruzione è installato un dispositivo di misurazione per il monitoraggio delle emissioni fisiche, comprese quelle derivanti dalle perdite di metano, oppure è introdotto un programma di rilevamento e riparazione delle perdite;
- b) durante il funzionamento la misurazione fisica delle emissioni è comunicata e sono eliminate eventuali perdite.

Non arrecare danno significativo (-DNSH)	
(2) Adattamento ai cambiamenti climatici	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato.
(3) Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato.
(4) Transizione verso un'economia circolare	Non pertinente
(5) Prevenzione e riduzione dell'inquinamento	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice C del presente allegato. Le emissioni sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle più recenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) pertinenti, tra cui le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione. Non si verificano effetti incrociati significativi. Per gli impianti di combustione con potenza termica superiore a 1 MW ma inferiore alle soglie per l'applicazione delle conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione, le emissioni sono inferiori ai valori limite di emissione di cui all'allegato II, parte 2, della direttiva (UE) 2015/2193.
(6) Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi	L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato.



condizioni specifiche ammissibilità - EFFICIENZA

Linea intervento	Risparmio di ENERGIA PRIMARIA	Risparmio di emissioni [kgCO2/€]	Risparmio di emissioni [kgNOx] tra la situazione ANTE e POST	Risparmio di emissioni [kgPM10] tra la situazione ANTE e POST
b) interventi di razionalizzazione dei cicli produttivi e utilizzo efficiente dell'energia (Reg. 651/2014 art. 38);	1,00 kWh/€	0,30	≥ 0	≥ 0



Possibilità di scelta da parte del proponente, per ogni singola tipologia d'intervento proposto in Linea b) nella domanda di agevolazione, della definizione di scenario controfattuale e conseguente modifica della intensità di aiuto massima.

I dettagli del calcolo e le relative motivazioni delle scelte effettuate andranno esplicitati chiaramente nella R.T.E.

Linea di intervento Azione II.2i.2	Titolo dell'intervento	Costo intervento [Ci]	Esistenza / applicazione scenario controfattuale	Riferimenti a preventivo / voci di costo dell'alternativa controfattuale	Costo alternativa controfattuale [Cf]	Costo intervento ammissibile [Ca = Ci-Cf]	% massima intensità di aiuto applicabile Reg. 651/14 (in funzione della dimensione dell'impresa)	Aiuto Massimo Concedibile [Ca x %max intensità aiuto]
es. Linea b)	es. installazione compressore a portata variabile	es. € 100.000	- SI - SI, ma con dimezzamento intensità aiuto - NO	es. nominativo fornitore / n° e data preventivo allegato a domanda di agevolazione	es. € 40.000	es. €60.000	mPI=50% MI=40% GI=30%	es. 60.000 x 50% = €30.000
es. Linea b)	es. sostituzione generatore di vapore	es. € 100.000	- SI - SI, ma con dimezzamento intensità aiuto - NO	Non necessario (in quanto si è optato per il dimezzamento % massima intensità dell'aiuto prevista dal Reg. 651/14)	es. € 0,00	es. €100.000	mPI= 50%/2 = 25% MI= 40%/2 = 20% GI= 30%/2 = 15%	es. 100.000 x 25% = €25.000
es. Linea b)	es. recupero di calore impianto produttivo	es. € 100.000	- SI - SI, ma con dimezzamento intensità aiuto NO	Non applicabile (in quanto non esiste scenario controfattuale)	es. € 0,00	es. €100.000	mPI=50% MI=40% GI=30%	es. 100.000 x 50% = €50.000

Dimensione impresa
 Indicare se in area 107.3.c [consulta le aree 107.3.c.](#)
 Inserisci titolo intervento
 Scegliere tipologia / art. Reg. 651/14 b) Art. 38 Reg. 651/14 - Razionalizzazione dei cicli produttivi e utilizzo efficiente dell'energia
 Indicare il costo dell'intervento
 I costi supplementari sono rappresentati
 Costo ammissibile ai sensi di Reg. (UE) 651/2014 Tutto il costo poiché volto esclusivamente all'efficienza e confronto con un investimento meno efficiente dal punto di vista ambientale.
 Intensità di aiuto concedibile Confronto con il mantenimento degli impianti attuali per esisterebbe un termine di confronto, ma non intendo pro...
 Aiuto massimo ottenibile (Interessi + contributi)
 Scegliere durata del finanziamento Durata e preammortamento da scegliere in base all'importo complessivo di TUTTI gli investimenti, inclusi quelli non inseriti in questo foglio.
 Scegliere preammortamento
 Inserire Tasso di riferimento UE [Consulta Tasso riferimento UE in vigore](#)
 Indicare spread banca
Finanziamento € pari al 0,00% di cui: 70% Fipiemonte - 30% Banca
Risparmio interessi € pari al 0,00%
Fondo perduto concedibile non definito pari al 0,00%
Beneficio complessivo ottenibile #VALORE!



condizioni specifiche ammissibilità – EFFICIENZA (focus)


Linea intervento	Risparmio di ENERGIA PRIMARIA	Risparmio di emissioni [kgCO2/€]	Risparmio di emissioni [kgNOx] tra la situazione ANTE e POST	Risparmio di emissioni [kgPM10] tra la situazione ANTE e POST
c) interventi di efficientamento energetico di edifici delle imprese (Reg. 651/2014 art. 38bis) per la parte eccedente rispetto a quanto già previsto dal D.M. 26/06/2015 “requisiti minimi”, tali da portare un miglioramento in termini di energia primaria (prestazione energetica dell’edificio);	<p>RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE O RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA: risparmio di energia primaria del 20% rispetto alla situazione precedente gli interventi</p> <p>INSTALLAZIONE O SOSTITUZIONE SU UN SOLO TIPO DI ELEMENTO EDILIZIO: risparmio di energia primaria pari almeno al 10% rispetto alla situazione precedente gli interventi; l’entità di tale intervento non rappresenta più del 30% dell’importo totale della domanda relativa all’Azione II.2i.2</p>	0,20	≥ 0	≥ 0

Rif. art. 38-bis c.6 lett. i) – Reg. 651/14:

- Intervento su più elementi edilizi (almeno 2) definiti all'articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 2010/31/UE
- Risparmio minimo del 20% Energia Primaria misurato con APE pre e post (bozza) intervento

Rif. art. 38-bis c.6 lett. ii) – Reg. 651/14:

- Intervento su un solo elemento edilizio abbinato ad un altro intervento su differente Linea d’Azione II.2i.2, quest’ultimo rappresentante almeno il 70% dell’importo domanda di Efficienza Energetica
- es. *Linea c)* – sostituzione LED: 30k€ (30/110k€ = 27% < **30% VERIFICATO!**)
Linea b) – intervento recupero calore: 80k€
 TOTALE INTERVENTO EFFICIENZA: 30+80 = 110k€
- Risparmio minimo del 10% Energia Primaria misurato con APE pre e post (bozza) intervento (relativo ai soli interventi *Linea c)*)




condizioni specifiche ammissibilità – F.E.R.

Linea intervento	Copertura del consumo medio annuo	Risparmio di emissioni [kgCO2/€]	Risparmio di emissioni [kgNOx] tra la situazione ANTE e POST	Risparmio di emissioni [kgPM10] tra la situazione ANTE e POST
a) impianti di cogenerazione ad alto rendimento ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva 2012/27/EU, qualificati CAR dal GSE, alimentati a fonti rinnovabili (Reg. 651/2014 art. 41);	kWh prodotti ≤ kWh consumati nella situazione post operam	0,35 NEW	≥0	≥0
b) impianti a fonti rinnovabili di nuova costruzione, per la produzione di energia elettrica attraverso lo sfruttamento dell'energia idraulica e solare-fotovoltaica, con relativa installazione sulla copertura di edifici esistenti o a terra in aree aventi destinazione d'uso non agricola alla data di presentazione della domanda di agevolazione (Reg. 651/2014 art. 41)	kWh prodotti ≤ kWh consumati nella situazione post operam	0,35 NEW	≥0	≥0
c) Installazione di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia termica, comprese le pompe di calore conformi alla Direttiva 2018/2001 – ALL. VII, attraverso lo sfruttamento dell'energia dell'ambiente, geotermica, solare termica o da biomassa, questi ultimi realizzati in zone non soggette a procedure di infrazione di cui al par. 1.1 (Reg. 651/2014 art. 41);	kWh prodotti ≤ kWh consumati nella situazione post operam	0,35 NEW	≥0	≥0
d) produzione di idrogeno verde da energia elettrica rinnovabile, dove la capacità dell'elettrolizzatore non supera la capacità combinata delle unità di generazione da fonti rinnovabili (Reg. 651/2014 art. 41);	kWh prodotti ≤ kWh consumati nella situazione post operam	0,35 NEW	≥0	≥0
e) sistemi di accumulo/stoccaggio dell'energia prodotta che assorbano, su base annua, almeno il 75% della energia prodotta da un impianto di generazione a fonte rinnovabile direttamente connesso (Reg. 651/2014 art. 41).	-	0,10	≥0	≥0

condizioni specifiche ammissibilità – F.E.R. (focus)

Linea intervento	Copertura del consumo medio annuo	Risparmio di emissioni [kgCO2/€]	Risparmio di emissioni [kgNOx] tra la situazione ANTE e POST	Risparmio di emissioni [kgPM10] tra la situazione ANTE e POST
b) impianti a fonti rinnovabili di nuova costruzione, per la produzione di energia elettrica attraverso lo sfruttamento dell'energia idraulica e solare-fotovoltaica, con relativa installazione sulla copertura di edifici esistenti o a terra in aree aventi destinazione d'uso non agricola alla data di presentazione della domanda di agevolazione (Reg. 651/2014 art. 41)	kWh prodotti ≤ kWh consumati nella situazione post operam	0,35	≥0	≥0



Il certificato di destinazione urbanistica.

Il Certificato di destinazione urbanistica viene rilasciato dall'amministrazione competente nei termini dalla richiesta e specifica le prescrizioni applicabili all'area interessata (l'immobile od il terreno) e il territorio comunale.

Il certificato di destinazione urbanistica è contenuto in un documento che dichiara:


- la destinazione urbanistica (residenziale o agricola);
- parametri urbanistici e di compatibilità (se possibile e in che misura potenziale ecc.).

L'istanza deve essere completa e deve essere corredata di allegati utili all'individuazione del bene.

Il certificato è a titolo oneroso ed è valido un anno dalla data di rilascio se, non siano intervenute modificazioni degli **strumenti urbanistici**.

condizioni specifiche ammissibilità – F.E.R. (focus)

Linea intervento	Copertura del consumo medio annuo	Risparmio di emissioni [kgCO2/€]	Risparmio di emissioni [kgNOx] tra la situazione ANTE e POST	Risparmio di emissioni [kgPM10] tra la situazione ANTE e POST
c) Installazione di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia termica, comprese le pompe di calore conformi alla Direttiva 2018/2001 – ALL. VII, attraverso lo sfruttamento dell'energia dell'ambiente, geotermica, solare termica o da biomassa, questi ultimi realizzati in zone non soggette a procedure di infrazione di cui al par. 1.1 (Reg. 651/2014 art. 41);	kWh prodotti ≤ kWh consumati nella situazione post operam	0,35	≥0	≥0



L 328/202

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

21.12.2018

ALLEGATO VII

COMPUTO DELL'ENERGIA PRODOTTA DALLE POMPE DI CALORE

La quantità di energia aerotermica, geotermica o idrotermica catturata dalle pompe di calore da considerarsi energia da fonti rinnovabili ai fini della presente direttiva, E_{RES} , è calcolata in base alla formula seguente:

$$E_{RES} = Q_{usable} * (1 - 1/SPF)$$

dove:

- Q_{usable} = il calore totale stimato prodotto da pompe di calore che rispondono ai criteri di cui all'articolo 7, paragrafo 4, applicato nel seguente modo: solo le pompe di calore per le quali $SPF > 1,15 * 1/\eta$ sarà preso in considerazione;
- SPF = il fattore di rendimento stagionale medio stimato per tali pompe di calore;
- η = il rapporto tra la produzione totale lorda di energia elettrica e il consumo di energia primaria per la produzione di energia elettrica e deve essere calcolato come media a livello UE sulla base dei dati Eurostat.


condizioni specifiche ammissibilità – F.E.R. (focus)

Linea intervento	Copertura del consumo medio annuo	Risparmio di emissioni [kgCO2/€]	Risparmio di emissioni [kgNOx] tra la situazione ANTE e POST	Risparmio di emissioni [kgPM10] tra la situazione ANTE e POST
d) produzione di idrogeno verde da energia elettrica rinnovabile, dove la capacità dell'elettrolizzatore non supera la capacità combinata delle unità di generazione da fonti rinnovabili (Reg. 651/2014 art. 41);	kWh prodotti ≤ kWh consumati nella situazione post operam	0,35	≥0	≥0




Rif. art. 41 c.3 – Reg. 651/14

$$P_{FER} > P_{elettrolizzatore}$$



condizioni specifiche ammissibilità – F.E.R. (focus)

Linea intervento	Copertura del consumo medio annuo	Risparmio di emissioni [kgCO2/€]	Risparmio di emissioni [kgNOx] tra la situazione ANTE e POST	Risparmio di emissioni [kgPM10] tra la situazione ANTE e POST
e) sistemi di accumulo/stoccaggio dell'energia prodotta che assorbano, su base annua, almeno il 75% della sua energia prodotta da un impianto di generazione a fonte rinnovabile direttamente connesso (Reg. 651/2014 art. 41).	-	0,10	≥0	≥0



Rif. art. 41 c.1 bis – Reg. 651/14


Calcolo effettuato su base annua: almeno il 75% dell'energia che viene assorbita su base annua dalla batteria deve provenire da impianto F.E.R. direttamente connesso

documentazione di progetto (focus)



La **DIAGNOSI ENERGETICA** deve:

- ★ contenere dati di carattere generale azienda, descrizione del sito oggetto di intervento, monitoraggio e analisi dei consumi energetici (attività principali, ausiliari, bilancio energetico), opportunità di risparmio energetico
- ★ deve comprendere i dati di consumo dei due anni precedenti l'invio della domanda e questi devono essere dettagliati per vettore e per tipo di servizio coperto (es. Diagramma di Sankey)
- ★ prevedere **tutte le alternative possibili al miglioramento energetico / emissivo dell'edificio e/o impianti di processo presenti, evidenziando quelli proposti in domanda di agevolazione**
- ★ descrivere i sistemi di monitoraggio utilizzati per la verifica dei risultati di risparmio energetico/emissivi indicati in domanda a seguito della realizzazione degli interventi
- ★ indicare, per quanto riguarda la **Azione II.2i.2 - Efficiamento energetico, TUTTI** gli interventi che consentirebbero all'Edificio di diventare nZEB ai sensi par. 3.4 All. 1 - DM 26/06/2015 (cfr par. 2.3.3 del bando e par. 3.2 RTE) Nella domanda di agevolazione, occorre invece inserire solamente gli interventi per i quali viene richiesta l'agevolazione.



Nel caso di richiesta di agevolazione relativa ad interventi di cui al presente punto, indipendentemente dal numero di elementi edilizi coinvolti, deve essere riportato sia in RTE che nella diagnosi energetica, in coerenza con l'art. 2.3.3 del Bando il proponente deve fornire un piano e un calendario di ristrutturazione dettagliati che dimostrino che la ristrutturazione sovvenzionata sia almeno sufficiente a garantire la conformità con le norme minime di prestazione energetica.

Tale piano e calendario è teso a dimostrare che l'edificio, qualora sottoposto alla realizzazione degli interventi inclusi nel medesimo (comprendente quelli non oggetto della richiesta di finanziamento oltre a quelli oggetto di agevolazione) diventi un "edificio ad energia quasi zero" così come definito dal citato DM "requisiti minimi", garantendo imprescindibilmente il rispetto di qualunque principio e requisito fissato dalla normativa europea in fase di recepimento.

documentazione di progetto (focus)

La sommatoria dei risultati di tutti gli interventi proposti dovrà essere riportata nella Tabella F della domanda di agevolazione in occasione della compilazione dell'istanza.

I risultati dell'intervento i-esimo devono essere riportati nello schema di Tabella sotto riportato.

Risultati intervento i-esimo - Azione II.2i.2 Efficiamento energetico nelle imprese					
Tipo	Descrizione	Unità di misura	ANTE	POST/Valore previsionale	Variazione
Indicatori di risultato	RCR26 - Consumo annuo di energia primaria	kWh/anno			
Indicatori ambientali	Gas ad effetto serra	Kg CO2 eq/anno			
	Ossidi di azoto - NOx	Kg NOx/anno			
	Ossidi di PM10	Kg PM10/anno			

Risultati intervento i-esimo - Azione II.2.ii.2 Promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili					
Tipo	Descrizione	Unità di misura	ANTE	POST/Valore previsionale	Variazione
Indicatori di risultato	RCR31 - Totale dell'energia rinnovabile prodotta, di cui: elettrica, termica)	kWh/anno			
	RCR31 - Elettrica	kWh/anno			
	RCR31 - Termica	kWh/anno			
Indicatori di Output	RCO22 - Capacità supplementare di produzione di energia rinnovabile, di cui:	kW			
	RCO22 - Elettrica	kW			
	RCO22 - Termica	kW			
Indicatori ambientali	Gas ad effetto serra	Kg CO2 eq/anno			
	Ossidi di azoto - NOx	Kg NOx/anno			
	Ossidi di PM10	Kg PM10/anno			

La **RELAZIONE TECNICO ECONOMICA** deve:

- ★ deve riassumere i dati energetici proposti nella Diagnosi Energetica relativi agli interventi proposti in istanza
 - ★ specificare nei vari paragrafi le richieste previste dalla traccia allegata al Bando, necessari per applicazione punteggi relativi alla "fase di valutazione" tecnica
 - ★ contenere per **ogni singolo intervento proposto** i risultati energetici ed emissivi devono essere giustificati analiticamente e sviluppati mediante calcoli, elaborazioni, schemi, etc., ad un livello di dettaglio tale da poter essere analizzati dal Comitato Tecnico di Valutazione: essi devono riferirsi esclusivamente agli interventi proposti, evidenziando la situazione pre e post intervento, e non riferirsi meramente ai consumi generali dell'azienda (cfr par. 4 RTE).
- ←★ contenere in maniera esplicita, per ogni singolo intervento proposto a valere su ciascuna Linea di intervento relativo alla rispettiva Azione, i risultati energetico/emissivi previsti in tabella F del modulo di domanda; Sul modulo di domanda andrà pertanto riportata la sommatoria di tutti i risultati derivanti dai singoli interventi.

Il bando - riferimenti utili

Pagina WEB dedicata al Bando:

<https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/bando-efficienza-energetica-energie-rinnovabili-nelle-imprese-2024>

bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/bando-efficienza-energetica-energie-rinnovabili-nelle-imprese-2024

Regione Piemonte

Bandi Piemonte

seguici su

ricerca in bandi piemonte

Contributi e finanziamenti

Bando Efficienza energetica ed energie rinnovabili nelle imprese 2024

Contributi e finanziamenti

Stato: Aperto

Oggetto del bando

Il Bando, rivolto alle imprese piemontesi, promuove l'efficienza energetica, compreso un uso più razionale dell'energia, la riduzione di gas effetto serra e la diffusione delle fonti rinnovabili. Le agevolazioni messe a disposizione offriranno alle imprese, di qualsiasi dimensione, la possibilità di rendere più efficienti dal punto di vista energetico le attività connesse ai cicli di produzione e i propri edifici e di ridurre le emissioni di CO2, anche attraverso l'installazione di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica.

Le misure determineranno un risparmio in termini di costi dell'energia e di conseguenza anche maggiore competitività delle imprese sui mercati, in un'ottica di sostenibilità e di lotta ai cambiamenti climatici.

L'agevolazione, che può coprire fino al 100% dei costi ammissibili dell'investimento, è costituita da un finanziamento agevolato e da una quota di sovvenzione a fondo perduto. Per la definizione delle percentuali in funzione della dimensione d'impresa si rimanda al Bando.

Gli aiuti sono concessi ai sensi del PR FESR 2021-2027 della Regione Piemonte e del Regolamento (UE) 651/2014, modificato dal Reg. 1315/2023, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.

Domande dal Mer, 22/05/2024 - 10:00	Scadenza Ven, 22/11/2024 - 12:00	Riferimento Bollettino Ufficiale D.D. 6 maggio 2024, n. 319 - Approvazione del bando relativo all'Azione II.2i.2...
Temi Sviluppo	Rivolto a Imprese e liberi professionisti	Risorse FESR

Chiarimenti

[FAQ relative al Bando, aggiornate al 15 maggio 2024](#)
Documento PDF - 248.19 KB

Chi può partecipare

Dotazione finanziaria

Come presentare domanda

Struttura di riferimento

Contatti

Allegato testo procedura

Altri allegati

Il bando - riferimenti utili

Pagina WEB presentazione domande di agevolazione:

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-por-fesr-finanziamenti-domande>

servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-por-fesr-finanziamenti-domande

Regione Piemonte

Servizionline CATALOGO SERVIZI COS'È COME ACCEDERE AI SERVIZI

Home / Catalogo servizi / Bandi POR FESR - FINANZIAMENTI DOMANDE

Tema Fondi e Progetti europei Sviluppo

Bandi POR FESR - FINANZIAMENTI DOMANDE

Imprese e liberi professionisti Enti pubblici

Scheda informativa per l'utenza "Imprese e liberi professionisti"

ACCESSO SPID
Si può accedere al servizio tramite certificato digitale, credenziali SPID, Carta d'Identità Elettronica

Assistenza

PER PROBLEMATICHE SULLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA, SI INVITA A CONSULTARE IL TUTORIAL PRESENTE NEL BOX AVVISI E NELLA SEZIONE DOCUMENTAZIONE BANDI.

PER PROBLEMATICHE SULL'UTILIZZO DELLE PROCEDURA COMPILARE IL [FORM DI ASSISTENZA](#)

PER ULTERIORE ...

[leggi tutto](#)

Documentazione

Manuale utente

Adobe Portable Document Format - 7.55 MB

Link utili

[Elenco bandi regionali pubblicati](#)

[Fondi e progetti europei](#)

Grazie per l'attenzione
Settore Sviluppo Energetico Sostenibile

Per info: incentivi.energia@regione.piemonte.it

indicando nell'*OGGETTO* della e-mail: ***“Bando Imprese EFF/FER 2024”***

